

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI PALERMO**

Via Quintino Sella 18

DELIBERA COMMISSARIALE

<input checked="" type="checkbox"/> I.A.C.P. - PROTOCOLLO DELIBERE Prot. 001-00000'4-DEL/2017 18-01-2017  BARCODE 40.1107098	1
---	---

L'anno duemiladiciassette nel giorno e mese di cui al suddetto registro informatico, nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo, sita in questa Via Quintino Sella n.18, il Dr. Ferruccio Ferruggia, nella qualità di Commissario ad Acta, nominato con D.A. n.18/Gab. del 28 luglio 2015, n.22/Gab. del 23 settembre 2015, n.20/Gab. del 1 luglio 2016 e n.35/Gab del 22 dicembre 2016, assistito dal Coordinatore Generale, architetto Ernesto Butticè, ha adottato la seguente delibera avente per

oggetto: **Dipendente Lo Cascio Rosa Maria Ricorso ex art.700 C.P.C. al Tribunale Civile di Palermo - Sezione Lavoro- RG. n.15182/2016 – Giudice dott.ssa M. Campo - udienza di discussione del ricorso giorno 26 gennaio 2017– Affidamento diretto di servizio di patrocinio a legale esterno per costituzione in giudizio.**

PREMESSO:

- che con ricorso RG, n.15182/2016 la dipendente **Lo Cascio Rosa Maria** dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Lavoro, con procedura **ex art.700 C.P.C.** ha convenuto in giudizio l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Palermo, contro il diniego alla fruizione di permessi studio, chiedendo la remunerazione delle ore recuperate come ore lavorate di straordinario, nonché risarcimento di asserito danno, ex art.1226 c.c. per sottratto tempo libero e alla famiglia e al proprio studio per prolungamento orario di servizio sul posto di lavoro.

OSSERVATO:

- che sono in atto diversi contenziosi accessi da dipendenti, avverso atti dell'Istituto;
- che pertanto è configurabile un'attività sostanzialmente unitaria posta in essere da più dipendenti, avverso l'Amministrazione;
- che già in passato, per contenziosi accessi nell'insieme, da parte del personale dipendente, per il ruolo e l'attività nell'ambito del proprio ufficio svolgibili dagli stessi, stante il configurarsi di probabili interrelazioni, in ipotesi di possibili



interferenze "con le attività difensive dell'Ente", questo IACP ha ritenuto opportuno affidare l'incarico di rappresentanza e difesa a professionisti esterni, non dipendenti dell'istituto, ed esperti nel settore "lavoro";

- che, nella fattispecie, con provvedimento n.526 del 10 settembre 2010, a seguito di impugnativa promossa da dipendenti, in ragione dei ruoli degli stessi, di "responsabilità che potrebbero interferire con le attività difensive dell'Ente ... è stato ritenuto opportuno il conferimento dell'incarico "di rappresentanza e difesa a professionista esterno all'Amministrazione stessa";
- che, ancora in altra fattispecie, con provvedimento n.764 del 22 novembre 2011, a seguito di impugnativa promossa dai dipendenti Merenda Roberto, Vaccaro Francesco, Gargano Domenico, Rizzo Nunzio, Trifirò Antonino contro lo IACP e 13 dipendenti, è stato conferito incarico "di rappresentanza e difesa a professionista esterno all'Amministrazione stessa" stante la rinuncia "dei legali interni dell'Amministrazione ... per questioni di opportunità ad attività difensive dell'Ente relative a contenzioso con dipendenti dell'Ente, che altresì nell'ambito degli stessi legali interni, sussistono motivi di incompatibilità essendo controinteressati nel giudizio in questione".

CONSIDERATO ANCORA:

- che con Determina Dirigenziale n.133 del 6 aprile 2016, era stata designata l'avv. Natalia Alimena, quale professionista per la costituzione nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Palermo - sez. Lavoro rglNN13184 e 13185 del 2014, stante la ravvisata "opportunità, a tutela dell'Istituto, di costituirsi nei giudizi intentati, con professionista interno" che non fosse in condizioni di "incompatibilità con i soggetti ricorrenti" stante che di detti soggetti ricorrenti fa parte altro avvocato dipendente dell'Ente inserito nella struttura dell'Avvocatura;
- che con nota n.12617 del 30 settembre 2016, ha declinato la designazione di cui alla suddetta Determina Dirigenziale n.133 del 6 aprile 2016, per le seguenti motivazioni:
- Con il provvedimento in oggetto indicato la Sottoscritta è stata designata quale professionista interno dell'Ente per la costituzione nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Palermo- sez. Lavoro R.G. n.13184 e n.13185 del 2014, originati da ricorsi notificati all'IACP, nei giorni 6 e 20 marzo 2015, con i quali parte del personale con contratto a tempo determinato, ha impugnato il "congelamento della retribuzione di PEO disposta con la nota prot.7666 del 17 giugno 2014".
- Il contenzioso de quo riguarda soggetti lavoratori dipendenti dell'Istituto, sia pure a tempo determinato, con i quali la Scrivente si trova in un rapporto di colleganza, alcuni dei quali, peraltro operanti in stretta collaborazione con la medesima.
- Invero, in considerazione dei principi deontologici fondamentali, che devono presiedere allo svolgimento dell'attività forense quale- tra i tanti- il principio di effettività della difesa e, soprattutto, quello di fedeltà, nel senso - quest'ultimo- di svolgere l'attività defensionale a tutela dell'interesse della parte assistita, di indipendenza, lealtà e correttezza, si ritiene che gli avvocati dipendenti degli enti pubblici si trovino, nei contenziosi promossi da soggetti colleghi nei confronti della medesima Amministrazione di appartenenza -datore di lavoro di entrambe le parti-

nella impossibilità oggettiva di adempiere al mandato ricevuto in ossequio ai principi suddetti.

- Di conseguenza, è assolutamente opportuno che nei contenziosi in questione l'Amministrazione conferisca l'incarico di rappresentanza e difesa ad un avvocato esterno, poiché soggetto terzo, estraneo sia rispetto a parte attrice, che a parte convenuta, quindi avulso da qualsivoglia collegamento e condizionamento, che stante la vigenza del rapporto di lavoro subordinato è "de iure e de facto" innegabile.*
- Pertanto, in considerazione di quanto sopra argomentato e stante l'approssimarsi dell'udienza di trattazione dei ricorsi suddetti, onde evitare il verificarsi di decadenze e preclusioni, si evidenzia alle SS. LL la urgente necessità di designare per i giudizi superiormente menzionati quo un avvocato esterno all'Ente*

CONSIDERATO ANCORA:

- necessario perseguire le condizioni di oggettività atte a garantire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, in adesione ai principi testé espressi;

RITENUTO:

- necessario perseguire le condizioni di oggettività atte a garantire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, in adesione ai principi testé espressi;
- necessario perseguire le condizioni di oggettività atte a garantire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, prevenendo l'innestarsi, ancorché involontario, di soggettività relazionali fra i dipendenti;
- necessario perseguire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, avverso una lite sostanzialmente unitaria posta in essere da più dipendenti, contro l'Amministrazione, perseguendo difesa unitaria;
- necessario perseguire le condizioni di oggettività atte a garantire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, non consentendo l'obliterazione delle controdeduzioni dell'Amministrazione;
- necessario perseguire le condizioni di oggettività atte a garantire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, non consentendo l'obliterazione dell'eventuale contro azione per lite temeraria da parte dell'Amministrazione.

VISTO:

- Il D.Lgs.50/2016;
- Lo schema di parcella allegato alla presente secondo i minimi tariffari ex D.M.55/2014;
- La Delibera Commissariale n. 19 del 22/07/2016Di approvazione del B.di Previsione 2016/2018;
- Il D.D.G. 2210 del 26/09/2016 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana con il quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- La Delibera Commissariale n. 47 del 22/12/2016 di approvazione dell'esercizio



- provvisorio per l'anno finanziario 2017 e comunque non oltre il 30/04/2017;
- La nota prot. 1893 del 12/01/2017 assunta al nostro protocollo in data 13/01/2017 al n. 321 ING/2017, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture – Dipartimento Regionale servizio 3 Vigilanza Enti , - ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2017 sino al 30/04/2017.
 - La istanza di iscrizione all'Albo di questo IACP, degli operatori economici di fiducia *elenco avvocati* con PEC prot.4119 del 6 ottobre 2016 dell'avv. Teresa Carroccio del Foro di Patti;
 - La nota n.582 del 17 gennaio 2016 di prenotazione di impegno di spesa.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, il Coordinatore Generale propone:

- Per quanto in narrativa riportato, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo-Sezione Lavoro con procedura **ex art.700 C.P.C. - RG. n.15182/2016** promosso dalla dipendente **Lo Cascio Rosa Maria** contro quest'Istituto, affidando direttamente il servizio di patrocinio legale dell'Ente nella causa in parola a medesimo legale esterno, già idoneo a rappresentare l'Ente, al fine di perseguire difesa unitaria avverso una lite sostanzialmente organica alle liti poste in essere da più dipendenti contro l'Amministrazione, per le ragioni superiormente espresse, nella causa dinanzi con ampio mandato di autonomia per la difesa dell'Ente;

- di applicare nella determinazione dei compensi dovuti al legale incaricato i criteri previsti dagli artt.1-11 del D.M.55/2014, applicando i minimi tariffari;

di nominare Responsabile del procedimento del servizio in parola il Responsabile della Sezione n.5 **Bilancio e personale**;

- di impegnare nel bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 -al capitolo 287 Consulenze e prestazioni professionali, la somma di **€.10.052,42** -comprendente compenso professionale, spese generali, CPA ed IVA- trattandosi di spesa ritenuta necessaria e urgente al fine di evitare danno all'ente- vista la procedura di cui all'art.700 C.P.C. - RG. n.15182/2016.

Il Coordinatore Generale

Arch. Patti



IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la superiore proposta di deliberazione, l'art.4 del Regolamento per la disciplina del procedimento Amministrativo

DELIBERA

Per quanto in narrativa riportato:

- Per quanto in narrativa riportato, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo-Sezione Lavoro con procedura **ex art.700 C.P.C. - RG. n.15182/2016** promosso dalla dipendente **Lo Cascio Rosa Maria** contro quest'Istituto, affidando direttamente il servizio di patrocinio legale dell'Ente nella causa in parola a medesimo legale esterno, già idoneo a rappresentare l'Ente, al fine di perseguire difesa unitaria avverso una lite sostanzialmente organica alle liti poste in essere da più dipendenti contro l'Amministrazione, per le ragioni superiormente espresse, nella causa dinanzi con ampio mandato di autonomia per la difesa dell'Ente di affidare direttamente il servizio di patrocinio legale dell'Ente nella causa in parola al legale esterno

avv. Maria Teresa Carroccio

Via C. Scaglione 191 San Fratello (ME)

del foro di Patti

- di nominare Responsabile del procedimento del servizio in parola il Responsabile della Sezione n.5 **Bilancio e personale**;
di impegnare nel bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 -al capitolo 287 Consulenze e prestazioni professionali, la somma di **€.10.052,42** -comprendente compenso professionale, spese generali, CPA ed IVA- trattandosi di spesa ritenuta necessaria e urgente al fine di evitare danno all'Ente vista la procedura di cui all'art.700 C.P.C. - RG. n.15182/2016.

IL COORDINATORE GENERALE

Arch. Ernesto Cuticò



IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Ferruccio Ferruggia

